



## Commissione di garanzia

*dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*

Roma, 23 FEB. 2005

Racc. A.R.

ANTICIPATO VIA FAX

SULT  
Segreteria nazionale  
Via G. Cena, 29  
0054 Fiumicino-RM  
FAX 06/6505653

e p.c.

Alitalia s.p.a.  
via A. Marchetti, 111  
00148 Roma  
06/65624686  
Assaereo  
Via della Corona Boreale, 56  
0054 Fiumicino (Rm)  
Fax: 06/65002793

Ministero delle Infrastrutture  
e dei trasporti  
Gabinetto del Ministro  
Fax: 06/44234159

Prot. n. 1954/Vc10

Pos. n. 20496

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 23 febbraio 2005, su proposta del Dott. Michele Figurati delegato per il settore ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera*

### LA COMMISSIONE

Con riferimento agli scioperi degli assistenti di volo Alitalia, proclamati il 18 gennaio 2005 dalla Segreteria nazionale Sult-TA, per i giorni 8 febbraio, 21 febbraio, 4 marzo e 16 marzo 2005 su tutti i voli in partenza dal territorio nazionale "per un pacchetto di 96 ore di sciopero" (atto pervenuto a questa Commissione il 18 gennaio 2005, prot. n. 434/TA)



# *Commissione di garanzia*

## *dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*

### PRESO ATTO

che non ha avuto riscontro la delibera di indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, inviata dalla Commissione in data 20 gennaio 2005, con la quale - oltre a non ravvisarsi, nel caso di in esame, la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 - sono state rilevate le seguenti violazioni: **1)** art. 2, comma 2, della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, e artt. 30 e segg. della provvisoria regolamentazione del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187, i quali stabiliscono l'obbligo preventivo di esperire le procedure di raffreddamento e di conciliazione; **2)** proclamazione plurima di sciopero, o a "pacchetto" consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore: nella regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo tale forma di sciopero non è prevista; **3)** art. 7 della provvisoria regolamentazione del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, durata massima della prima azione di sciopero; **4)** art.5 della provvisoria regolamentazione del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, preavviso massimo di sciopero;

che in data 1 febbraio 2005 presso i locali della Commissione si è svolta l'audizione chiesta dalla Organizzazione sindacale proclamante, nella quale la Commissione ha riconfermato quanto già segnalato con la indicazione immediata citata, confermando altresì la non applicabilità al caso di specie della ipotesi prevista dall'art.2, comma 7 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000;

che il 16 febbraio 2005 la Segreteria nazionale SULT-TA ha "confermato lo sciopero del 21 febbraio come precedentemente comunicato";

che lo sciopero è stato effettuato con modalità differenti rispetto a quelle annunciate; infatti con la stessa nota del 16 febbraio citata, veniva ristretto l'ambito dello sciopero ai voli in partenza da Roma e Milano;

che nonostante la riduzione dell'ambito effettuata, l'utenza del trasporto aereo riceveva notevoli disagi.

### DELIBERA

**in relazione allo sciopero effettuato il 21 febbraio 2005**, l'apertura del procedimento di valutazione di cui agli artt. 4, comma 4 *quater* e 13, lettera i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le seguenti violazioni:

- **Regola dell'obbligo preventivo di esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione**, di cui all'art. 2, comma 2, della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, e artt. 30 e segg. della provvisoria regolamentazione del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicato nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187;
- **Regola del divieto di proclamazione plurime**, o a "pacchetto" in base ad un consolidato orientamento della Commissione (cfr. verbale n. 495 del 12.3.2003) sono consentite solamente ove espressamente o implicitamente previste dalla disciplina di settore: nella regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo tale forma di sciopero non è prevista;
- **Durata massima della prima azione di sciopero**, di cui all'art. 7 della provvisoria regolamentazione del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001;



*Commissione di garanzia*  
*dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali*

AVVERTE

che le parti hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, di essere sentite.

CHIEDE

alla azienda in indirizzo di voler comunicare, ai fini della determinazione della eventuale sanzione di cui all'art.4, comma 2, della legge 146/1990 così come modificata dalla legge 83/2000, l'ammontare dei permessi sindacali retribuiti e dei contributi versati alla organizzazione sindacale coinvolta nel procedimento di valutazione

Il Presidente  
*Antonio Martone*

**Allegati:**

- 1) Copia dell'atto di proclamazione del 18 gennaio 2005;
- 2) Delibera di invito del 20 gennaio 2005.





*Commissione di Garanzia  
per l'Attuazione della Legge sullo Sciopero  
nei Servizi Pubblici Essenziali*

Roma, 20 GEN. 2005

Alla OO.SS. Sult - Trasporto Aereo  
Via Giovanni Cena, 29  
00054 Fiumicino - RM  
Fax:06/6505659

e p. c.

Trasmissione urgente via fax

Alitalia s.p.a.  
Via A. Marchetti, 111 - 00148 Roma  
Fax 06 65624686

Assaereo  
Via della Corona Boreale, 56  
00054 Fiumicino (RM)  
Fax:06/65002793

Ministro delle Infrastrutture  
e dei Trasporti  
Gabinetto del Ministro  
Fax: 06 44234159

prot. n. 596

pos. n. 20496

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 19 gennaio 2005, su proposta del Commissario Dr. Michele Figurati delegato per il settore, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera*

**Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000**

#### LA COMMISSIONE

Con riferimento agli scioperi degli Assistenti di volo Alitalia proclamati il giorno 18 gennaio 2005 dalla O.S.. Sult-T.A., per i giorni 8 febbraio, 21 febbraio, 4 marzo e 16 marzo 2005 su tutti i voli in partenza dal territorio nazionale "per un pacchetto di 96 ore di sciopero" (documento pervenuto in data 18 gennaio 2005).



*Commissione di Garanzia  
per l'Attuazione della Legge sullo Sciopero  
nei Servizi Pubblici Essenziali*

Rilevato che in sede di proclamazione l'O.S. in esame ha richiamato il comma 7 dell'art. 2 della legge 146 del 1990 e s.m.i. .

Ritenuto che, oltre che nell'ipotesi di sciopero in difesa dell'ordine costituzionale, il comma 7 dell'art. 2 della legge 146 del 1990 s.m.i. esonera i soggetti proclamanti lo sciopero dall'obbligo delle procedure di raffreddamento e conciliazione soltanto in caso "di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori".

Ritenuto che, come emerge anche dal collegamento tra le parole "protesta" e "evento", tale ipotesi non può ravvisarsi nel caso di mera prospettazione di una situazione di pericolo in relazione alla quale lo sciopero può essere proclamato nel rispetto della disciplina vigente.

Tutto ciò rilevato, la Commissione

## INDICA

ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, al soggetto proclamante in indirizzo che, **allo stato attuale**, dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni relative a:

**Violazione della regola dell'obbligo delle procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi degli artt. 30 e ss della regolamentazione provvisoria sul trasporto aereo del 16 luglio 2001, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185. e dell'art. 2, comma 2 della legge 146 del 1990 e s.m.i.;** la disciplina in vigore dispone che le astensioni dal lavoro devono essere precedute dall'esperimento obbligatorio delle procedure di raffreddamento e conciliazione.

**Violazione delle proclamazioni plurime di sciopero;** in base ad un consolidato orientamento della Commissione (cfr. Verbale n. 495 del 12.03.2003), la proclamazione plurima o "a pacchetto" è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore che nella disciplina del trasporto aereo non ricorre.

**Violazione della durata massima della prima azione di sciopero, ai sensi dell'art. 7 della regolamentazione citata;** la durata massima della prima azione di sciopero non può essere superiore alle quattro ore.

**Violazione del preavviso massimo di sciopero, ai sensi dell'art. 5 della regolamentazione citata;** in considerazione delle regole relative all'oggettiva rarefazione degli scioperi, il preavviso non può essere superiore a quarantacinque giorni.

Nel caso di specie, lo sciopero degli Assistenti di volo Alitalia indetto dall'O.S. Sult-T.A. per i giorni 8 febbraio, 21 febbraio, 4 marzo e 16 marzo 2005, viola queste norme.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.



*Commissione di Garanzia  
per l'Attuazione della Legge sullo Sciopero  
nei Servizi Pubblici Essenziali*

Si invita il soggetto proclamante in indirizzo a comunicare entro 5 giorni dalla ricezione della presente la eventuale revoca dello sciopero in oggetto; in mancanza, la revoca successivamente intervenuta non potrà essere considerata operata su richiesta della Commissione di garanzia ai fini previsti dall'art. 2, comma 6, l. n. 146/90 e successive modifiche, giusta delibera di questa Commissione del 12 marzo 2003 n. 03/45.

**Il Presidente  
Antonio Martone**

MF/mdp 19 gennaio 2005

